



ALLEGATO 3

SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL TRATTAMENTO FINALE (RECUPERO E/O SMALTIMENTO) DEI FANGHI BIOLOGICI DISIDRATATI DERIVANTI DALL'IMPIANTO INTERCOMUNALE (CARPI, CORREGGIO, SOLIERA, CAMPOGALLIANO) DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI CARPI SITUATO IN VIA BERTUZZA 8/A A S.MARINO DI CARPI (MO)

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 – Stima della quantità di rifiuti da trasportare	2
Art. 3 – Importo e durata dell'appalto.	2
Art. 4 – Spese contrattuali	3
Art. 5 – Tariffe.....	3
Art. 6 – Oneri di sicurezza	4
Art. 7 – Oneri di sicurezza (quantificazione)	4
Art. 8 – Invariabilità dei prezzi	4
Art. 9 – Cauzione definitiva.....	4
Art. 10 – Termini di risoluzione del contratto	6
Art. 11 – Pagamenti.....	7
Art. 12 – Subappalti.....	8
Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore	8
Art. 14 – Danni	9
Art. 15 – Riferimenti normativi	10
Art. 16 – Personale.....	11
Art. 17 – Conferimenti presso centri di recupero e/o smaltimento	12
Art. 18 – Sicurezza e salute – Osservanza del piano di sicurezza e DUVRI	14
Art. 19 – Mezzi d'opera : Specifiche ed autorizzazioni	15
Art. 20 – Cassoni semirimorchi– prescrizioni.....	16
Art. 21 – Modalità di esecuzione	16
Art. 22 – Organizzazione dei lavori.....	17
Art. 23 – Tempistiche di intervento	18
Art. 24 – Termini e penali	18
Art. 25 – Foro competente.....	19
Art. 26 – Adempimenti	19
Art. 27 – Responsabilità dell'appaltatore	20
Art. 28 – Vigilanza e controllo.....	20
Art. 29 – Consistenza delle prestazioni	21

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

AIMAG SPA. gestisce, fra gli altri, l'impianto di depurazione di Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano dotato di una linea di disidratazione fanghi da cui viene generato un rifiuto che viene prevalentemente raccolto e contenuto dentro a cassoni semirimorchi aventi capacità di circa 40 mc.

L'impianto di depurazione di cui sopra è autorizzato al ritiro di rifiuti speciali liquidi compatibili con la depurazione biologica, presso due linee di trattamento D9 e D8.

I codici CER autorizzati per il ritiro presso il depuratore di Carpi sono quelli indicati nell'elenco allegato – All.01

1. Raccolta in vasche semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al trattamento finale di fanghi biologici disidratati, codice rifiuto - C.E.R. 190805 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE", dal depuratore intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) di Carpi, sito in Via Bertuzza, 8/A a San Marino di Carpi, **in impianti che effettuano operazioni di recupero definite come R ai sensi dell'allegato C, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** in relazione alle specifiche normative ambientali in materia di riutilizzo, vigenti sul territorio di pertinenza ove ubicati. **Fino ad un quantitativo massimo di 3000t/anno potranno essere proposti impianti che effettuano operazioni di smaltimento definite come D ai sensi dell'allegato B, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** (L'attività principale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 è costituita dal recupero e/o smaltimento, mentre il trasporto costituisce attività secondaria).
2. Prestazioni di trasporto e/o spostamento cassoni da contabilizzare in economia, relativamente alle categorie rifiuto C.E.R. 190805 (**Attività opzionale**).

Art. 2 – Stima della quantità di rifiuti da trasportare

Il servizio oggetto del presente appalto è relativo alla gestione stimata di:

10.000,00 tonnellate

di fanghi biologici disidratati che ritiene possa esaurirsi nell'arco temporale di circa **1 anno**. La quantità sopra indicata è considerata in base alle previsioni di produzione attualmente formulabili. Eventuali variazioni della quantità in aumento o in diminuzione saranno comunicate dalla stazione appaltante con debito preavviso.

Art. 3 – Importo e durata dell'appalto.

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta, **IVA esclusa** a:

circa € 1.250.000,00 (diconsi Euro unmilione duecentocinquantamila/00)
di cui € 250,00 (diconsi Euro Duecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza

Il contratto avrà termine all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Si stima che la durata contrattuale sarà di circa 1 anno, decorrenti dalla data di stipula del "Contratto d'appalto". Il servizio, in caso di urgenza, per potrà avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Aimag si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un altro anno ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, determinando così un importo complessivo dell'appalto a base di gara, comprensivo del periodo di rinnovo, pari a € 2.500.000,00 (diconsi Euro duemilionicinquecentomila/00) di cui € 500,00 (diconsi Euro Cinquecento) di oneri di sicurezza complessivi.

Art. 4 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto d'appalto e successive nonché quelle relative a bolli e copie.

Art. 5 – Tariffe

In riferimento alle attività elencate nell'Art. 1 si precisano i costi a base d'appalto:

1. Raccolta in vasche semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al recupero di fanghi biologici disidratati, codice rifiuto - C.E.R. 190805 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE", dal depuratore intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) di Carpi, sito in Via Bertuzza, 8/A a San Marino di Carpi, **ad impianti che effettuano operazioni di recupero e/o smaltimento definite come R e/o D ai sensi degli allegati B e C, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** in relazione alle specifiche normative ambientali in materia di riutilizzo, vigenti sul territorio di pertinenza ove ubicati (Attività principale)
 - Per un quantitativo stimato di 10.000 (diecimila) tonnellate.
 - **Tariffa tutto compreso (raccolta in vasca semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al recupero e/o smaltimento) € 125,00 (Euro Centoventicinque/00) / tonnellata**
2. Prestazioni di trasporto e/o spostamento cassoni da contabilizzare in economia – € 58 /h (Prestazione opzionale)

In caso di mancato carico, per motivi imputabili ad AIMAG SPA, il trasportatore chiamato a recarsi sull'impianto di Carpi per un trasporto, fosse impossibilitato ad eseguirlo, sarà riconosciuta una quota fissa di € 54,00.

I costi di cui sopra sono onnicomprensivi di personale, automezzo (compreso il semirimorchio), attrezzature e quant'altro necessario a portare a termine gli interventi richiesti, comprese le pesate che si rendesse necessario effettuare presso pese pubbliche.

Art. 6 – Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza sono stati valutati in relazione alle potenziali interferenze derivanti dall'esercizio delle attività attinenti alle fasi di ritiro dei semirimorchi pieni di fango da conferire presso i centri di recupero e/o smaltimento ed a quelle di posizionamento dei medesimi vuoti pronti per il carico. Tutte le lavorazioni di questa fase avvengono nell'ambito di un'area ad uso promiscuo ove operano sia dipendenti della stazione appaltante, sia ditte fornitrici di materiali e servizi, nonché ditte clienti che lavorano nell'ambito dei conferimenti rifiuti liquidi. Per tale motivo si è valutato che ai fini della sicurezza in ordine a possibili rischi interferenziali, è assolutamente necessario che la Ditta Appaltatrice adotti apposita segnaletica verticale di tipo temporaneo e rimovibile aggiuntiva a quella già messa in essere dalla stazione appaltante in modo permanente all'interno dell'area del depuratore.

Art. 7 – Oneri di sicurezza (quantificazione)

Gli oneri di sicurezza saranno compensati alla Ditta in due aliquote con cadenza semestrale. Ogni aliquota avrà un valore di € 125,00 (Diconsi Euro Centoventicinque/00); in caso di proroga del contratto verranno riconosciuti oneri per altri due semestri.

Art. 8 – Invariabilità dei prezzi

I prezzi delle singole prestazioni saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 9 – Cauzioni

Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:

- La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile
- L'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta
- L'impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, la ditta aggiudicataria all'atto della firma del contratto dovrà presentare cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici

in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo.

Art. 10 – Termini di risoluzione del contratto

AIMAG SPA. potrà dichiarare la risoluzione del contratto senza alcun rimborso di spese o danni e senza preventiva costituzione di mora nel caso:

- ⇒ mancata assunzione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna;
- ⇒ sospensioni anche parziali del servizio da parte dell'appaltatore non dovute a causa di forza maggiore;
- ⇒ conferimento dei fanghi a Enti, Società o terzi non autorizzati;
- ⇒ reiterata deficienza e negligenza contrattuale nello svolgimento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante: per gravità si intende quando è impedito alla stazione appaltante il corretto servizio di allontanamento e corretta allocazione dei fanghi presso centri di recupero e/o smaltimento regolarmente autorizzati per 3 giorni consecutivi e solari. Per frequenza si intende il numero di volte in cui tale condizione si verifica nel corso dell'esecuzione del servizio, si ritiene che tale eventualità non possa verificarsi per più di 3 volte nel corso di 1 anno.
- ⇒ uso da parte dell'Impresa aggiudicataria di automezzi ed attrezzature non autorizzate;
- ⇒ gravi inosservanze delle prescrizioni per la condotta dei lavori e per la sicurezza del personale e dei terzi;
- ⇒ irregolarità nel pagamento delle retribuzioni del personale stesso e dei contributi assicurativi e previdenziali.
- ⇒ mancata dimostrazione di adempimento alle normative ambientali in vigore e s.m.i. e dell'avvenuta iscrizione al Registro Elettronico Nazionale Rifiuti, previsto dal Decreto Legge 14/12/2018 n. 135 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convertito dalla legge 11/02/2019 n. 12, qualora il medesimo diventasse operativo.

⇒ grave mancato rispetto di norme ambientali e/o prescrizioni autorizzative e/o disposizioni in materia di trasporto, intermediazione, invio al recupero dei rifiuti.

Oltre ai casi di protratto mancato invio, il ripetersi di inadempienze tecnico-amministrative potrà comportare, una volta già emanate dalla Stazione Appaltante due diffide scritte per raccomandata A.R., la risoluzione del rapporto contrattuale ed il ricorso alle procedure per la determinazione dei danni eventualmente sofferti;

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa inadempiente. La cauzione pretesa dall'Impresa aggiudicataria dichiarata inadempiente viene incamerata dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Art. 11 – Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni avverrà a mezzo bonifico bancario su c/c del fornitore, con termine di pagamento 90 gg fine mese data fattura.

In relazione a quanto previsto dalla legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire gli estremi del conto corrente dedicato a ricevere i pagamenti.

In assenza di tale indicazione AIMAG SPA non potrà dar luogo ai pagamenti per le prestazioni effettuate.

Ai fini contabili, i primi giorni del mese successivo all'esecuzione delle prestazioni, la segreteria tecnica del Reparto Fognature e Depurazione di AIMAG SPA, provvederà a contattare l'ufficio amministrativo della Ditta, al fine di comunicare, secondo statistiche interne derivate dalla registrazione dei documenti di accompagnamento di trasporto rifiuti, il consuntivo dei lavori effettuati con l'indicazione dei luoghi dove sono avvenuti i prelievi e quelli di destinazione. Questo documento rappresenta a tutti gli effetti la distinta con gli importi validi ai fini della fatturazione che, condiviso nei contenuti, verrà utilizzata dalla

scrivente per la redazione dell'ordine commerciale; la Ditta aggiudicataria sulla fattura emessa, dovrà riportare il numero d'ordine ed il codice CIG oggetto di questa gara, in mancanza di detto numero, potranno non essere assicurati i 90 gg.

Si precisa che nel caso in cui il DURC scada nel periodo 23-31 del mese, la fattura sarà pagata il giorno 15 del mese successivo a quello della sua scadenza purché il DURC risulti valido.

La Ditta dovrà inoltre comunicare i propri riferimenti amministrativi, indicando il nominativo ed i recapiti telefonici, fax ed elettronici (E-mail). Si fa altresì presente, così come riportato al comma 3. dell'art. 14 – Obblighi dell'appaltatore, che *“tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa verifica di regolarità dei requisiti di legge in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo”*.

Art. 12 – Subappalti

L'appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente i servizi ed è ad esso fatto divieto di cedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, il servizio medesimo, o la stipula di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali noli a caldo, se di importo superiore al 2% del servizio affidati oppure di importo superiore a 100.000,00 (centomila/00) € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante, che comunque non potrà essere concessa per importi superiori al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo del servizio.

L'autorizzazione al subappalto, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, verrà rilasciata dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga per giustificati motivi.

L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere indicata all'atto della presentazione dell'offerta.

Il committente manterrà esclusivamente rapporti contrattuali con l'appaltatore, ivi compresi i pagamenti.

Per ciascun lavoro che intende affidare in subappalto o a cottimo, l'appaltatore dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio relativo, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti unitamente al contratto di sub appalto o alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo dovrà essere prodotta, relativamente a ciascun subappaltatore o cottimista:

1. la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
2. la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. la dichiarazione di aver trasmesso l'informativa sui rischi legati alla sicurezza relativa agli impianti di compostaggio e alle discariche, comprensiva di piano delle emergenze e di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale in modo equivalente a quanto effettuato da Aimag con l'appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, è fatto inoltre obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal committente, danno a quest'ultimo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei servizi.

E' obbligo dell'appaltatore di inserire nel contratto di sub affidamento la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica qualora emergano informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 a carico del subcontraente.

Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore

1. L'Impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia di trasporto, intermediazione e invio a recupero dei rifiuti e s.m.i.;
- b) di tutte le direttive che il Direttore dell'esecuzione del contratto impartirà nel corso dell'esecuzione delle opere;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Impresa sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG SPA.

e) del rispetto dei limiti di velocità e la segnaletica stradale dell'impianto,

2. L'impresa sarà altresì responsabile in solido con l'eventuale subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. c) ed d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa acquisizione ad opera della stazione appaltante della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ad eventuali subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
4. Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG SPA o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG SPA stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione dell'importo corrispondente all'inadempienza sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG SPA, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG SPA, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, AIMAG SPA darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG SPA, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG SPA da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitivo e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

ART. 14 - DANNI

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG SPA sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a **Euro 2.000.000,00** sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari
- ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento del servizio per conto dell'Assicurato (Rc personale dei dipendenti) ;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione del servizio
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subappaltatori
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduzze/ecc.
- Responsabilità per violazione di norme ambientali ed amministrative.
- estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG SPA almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non

risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 15 – Riferimenti normativi

In rapporto alla modalità di esecuzione delle attività ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato.

Dovrà inoltre attenersi:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
- b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- c) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale;
- d) alle norme in materia di recupero e/o smaltimento dei rifiuti previste in ambito comunitario;
- e) alle norme, europee, nazionali e locali di regolamentazione del riutilizzo dei fanghi di depurazione presso centri di recupero.

In caso di trasporto rifiuto transfrontaliero, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 152/06, si faranno riferimento ai regolamenti comunitari che regolano la materia, agli accordi di cui all'art. 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006, al D.M. 370/98, e alle direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE.

L'impresa si impegna a dimostrare l'avvenuta iscrizione al Registro Elettronico Nazionale Rifiuti, previsto dal Decreto Legge 14/12/2018 n. 135 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convertito dalla legge 11/02/2019 n. 12, qualora il medesimo diventasse operativo.

In caso di mancata dimostrazione non si potrà dare seguito all'esecuzione dell'appalto e si ricadrà nei presupposti dell'art.11 (termini di risoluzione del contratto)

Art. 16 – Personale

L'appaltatore deve disporre del personale tecnico, di tutti i mezzi accessori e delle attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle attività da eseguire.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i servizi con personale dotato dei requisiti tecnici e della comprovata capacità professionale adeguati ai servizi da svolgere.

Nella esecuzione delle stesse il personale dovrà seguire le prescrizioni impartite, anche solo verbalmente, da incaricati o funzionari di AIMAG SPA.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale addetto ai lavori.

Qualora il committente ritenesse che uno o più membri del personale dell'appaltatore non avessero i requisiti tecnici indispensabili per un'efficiente esecuzione dei servizi o si

comportassero in modo tale da compromettere l'esecuzione dei servizi, il committente si riserva il diritto di adottare provvedimenti opportuni.

Il personale tecnico dell'appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché AIMAG SPA possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi da eseguire od a variazioni degli stessi che si rendessero necessarie.

L'affidatario dovrà nominare un responsabile tecnico, sempre reperibile tramite telefono, che fungerà da referente per:

- la corretta e puntuale applicazione delle prestazioni richieste
- ogni comunicazione tra AIMAG SPA e l'appaltatore
- le chiamate in caso di urgenza.

Tale nominativo e relativo numero di telefono di reperibilità dovranno essere comunicati per iscritto alla stazione appaltante prima della stipula del contratto ed ogni qualvolta gli stessi mutassero.

Art. 17 – Conferimenti presso centri di recupero e/o smaltimento

Con riferimento all'attività di cui all'Art. 1 è onere dell'Appaltatore richiedere i permessi d'accesso ai luoghi di conferimento, ogni qualvolta sia richiesto.

L'Appaltatore solleverà AIMAG SPA da ogni problematica relativa all'accessibilità dei centri di recupero.

- Normativa

- o E' fatto obbligo all'aggiudicatario di:
 - Comunicare, durante l'esercizio dell'appalto qualora intervenute modifiche, integrazioni, sostituzioni o qualsiasi altra variazione dello stato autorizzativo vigente, i nuovi riferimenti normativi degli impianti soggetti per le attività di cui al punto 1) dell'Art. 1. Dovranno essere precisate le eventuali nuove disposizioni da rispettare; per fare questo dovranno essere trasmesse con la massima sollecitudine e non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, copia della nuova documentazione o di ogni altro atto integrativo alle copie delle autorizzazioni già in possesso della stazione appaltante a seguito della consegna in sede di gara;
 - consegnare, durante l'esecuzione dell'appalto ogni qualvolta vengano proposti nuovi siti di recupero e/o smaltimento con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di comunicazione di avvenuta proposta, copia aggiornata di tutti i documenti ed allegati relativi all'autorizzazione comprese le garanzie fideiussorie accettate dall'ente preposto;
 - consegnare, in corso di esercizio qualora modificati i contenuti tecnico-normativi degli atti autorizzativi, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, un autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di ciascuno degli impianti di ricevimento di cui ai punti 1) dell'Art.1, relativa ai quantitativi massimi annuali autorizzati ed ai quantitativi massimi giornalieri autorizzati e/o comunque qualsiasi altra

prescrizione ponderale vincolata a qualsiasi altra frequenza temporale, nonché dichiarazione di ammissibilità del fango in relazione alle risultanze analitiche aggiornate;

- consegnare, durante l'esecuzione del servizio qualora dovessero intervenire sostanziali modificazioni, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, copia delle planimetrie di tutti gli impianti di conferimento di cui alle attività ai punti 1) dell'Art.1, con indicate le aree funzionali di ricezione rifiuti, con specifica relativa a quelle adibite a ricevere i rifiuti di cui alla presente gara ed i quantitativi specifici massimi autorizzati;
- consegnare, durante l'esecuzione dell'appalto qualora in presenza di modifiche sostanziali nell'atto autorizzativo, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, integrazioni e/o modifiche tecnico-normative, l'elenco dei parametri analitici che l'affidatario farà determinare sul rifiuto al fine della corretta e completa caratterizzazione dello stesso per la verifica di conformità ai criteri di esigibilità;
- AIMAG SPA si riserva la facoltà di effettuare, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio o durante l'esecuzione dello stesso, un sopralluogo presso i siti di conferimento al fine di poter valutare la corrispondenza con quanto dichiarato, le condizioni generali e l'idoneità dei luoghi. A seguito dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciato apposito verbale in cui saranno indicati i contenuti tecnici della visita effettuata ed eventuali annotazioni di rilievo.

- **Frequenza di ritiro**

- la Ditta aggiudicataria, dovrà assicurare il numero di carichi concordati con AIMAG SPA, restando peraltro nella facoltà dell'affidatario di impostare il numero di mezzi da impegnare purché sia rispettato il programma giornaliero di conferimento. A tal fine ogni settimana AIMAG SPA invierà all'affidatario il "programma dei conferimenti giornalieri" previsti per la settimana successiva: indicativamente si consideri un numero di viaggi giornalieri oscillante da un numero di 1 ad un massimo di 4. Il programma settimanale dei viaggi potrà comunque essere modificato dalla stazione appaltante, previo congruo preavviso, se intervenuti elementi di criticità durante le fasi di carico dei cassoni (vasche) o per qualsiasi altra esigenza di servizio lo rendesse necessario.
- l'affidatario dovrà essere disponibile alla prestazione del servizio tutti i giorni lavorativi e festivi infrasettimanali salvo diversa disposizione di AIMAG SPA in caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a impostazioni e restrizioni impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per i luoghi di compostaggio), AIMAG SPA potrà imporre orari diversi da quelli indicati senza che la ditta aggiudicataria, possa pretendere maggiori compensi o indennizzi;

- **Continuità del servizio**

- l'affidatario si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, continuità sia per la fase di ritiro/trasporto sia di avvio al recupero, indipendentemente da ogni altro evento, avvalendosi eventualmente di altri punti di conferimento, purché:
 - regolarmente autorizzati secondo le discipline ambientali locali;
 - si conservi l'invariabilità dei prezzi o in alternativa venga sottoposta all'approvazione della stazione appaltante una nuova proposta tariffaria "giustificata" da circostanze di mercato, tecniche e specialistiche;
 - venga preventivamente comunicato ad AIMAG SPA assieme alla documentazione di attestazione della validità autorizzativa;
 - venga comunicata esplicitamente la quantità massima conferibile giornaliera;
 - sia verificata la compatibilità della caratterizzazione analitica del rifiuto con quanto necessario all'impianto di destino;

- **Idoneità qualitativa del rifiuto**

- la stazione appaltante si farà carico della caratterizzazione qualitativa dei fanghi sulla base delle esigenze normative a cui sono obbligati gli impianti di destinazione;
- in fase di esecuzione dell'appalto, la frequenza di campionamento sarà dettata dalle tempistiche previste dalla normativa vigente; Il campionamento sarà effettuato presso il punto di produzione del rifiuto, ovvero dentro ai cassoni (vasche) di raccolta dei fanghi, mediante tecniche di campionamento che garantiscano la loro massima rappresentatività quali-quantitativa .
- AIMAG SPA non risponde di non conformità provenienti da campionamenti non effettuati presso il punto di produzione del rifiuto;
- Il carico di fanghi non dovrà essere inquinato con altri rifiuti di diversa provenienza.

- **Stato di idoneità dei fanghi:**

- AIMAG SPA pur mantenendo invariati i propri processi di trattamento sulla linea fanghi, non può garantire nel tempo le caratteristiche di qualità individuate inizialmente durante la campionatura di sopralluogo;
- la Ditta Aggiudicatrice non potrà pretendere alcunché da AIMAG SPA nel caso nel tempo non fossero più garantiti i requisiti di cui al punto precedente; essendo comunque interesse di AIMAG SPA garantire la continuità di conferimento presso gli impianti di trattamento finale individuati, in tal caso, sarà cura della stessa promuovere iniziative rivolte ad individuarne le cause e se possibile rimuoverle

- o La Ditta, man mano saranno inviati i rapporti di prova periodici da parte di AIMAG SPA, relativi alla caratterizzazione dei fanghi di cui al punto precedente, **per ciascun punto di smaltimento e/o recupero**, dovrà far pervenire con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della PEC, attestazione firmata dal legale rappresentante riguardo l'idoneità dei fanghi ai contenuti autorizzativi in vigore del proprio impianto.

Art. 18 – Sicurezza e salute – Osservanza del piano di sicurezza e DUVRI

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, AIMAG SPA. provvede ad inviare i seguenti documenti:

1. **DUVRI**: documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
2. **Mod. DUVRI.01/a**: Informativa sui rischi dell'ambiente di lavoro e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza;
3. **Mod. DUVRI.02**: Sintesi dei rischi lavorativi dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo e delle relative misure di prevenzione e protezione/DPI;
4. **Mod. DUVRI.03**: scheda anagrafica impresa appaltatrice/lavoratore autonomo;
5. **Mod. DUVRI.05**: norme comportamentali fondamentali ai fini della sicurezza per il lavoratore che svolge le attività definite nel contratto;
6. **Mod. DUVRI.08**: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori in appalto dovrà trasmettere i documenti di cui sopra controfirmati per presa visione ed accettazione; dovrà trasmettere inoltre i seguenti documenti:

- Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte presso il sito di AIMAG SPA (estratto del D.V.R.) anche attraverso la compilazione del **Mod. DUVRI.02**;
- Elenco dei D.P.I. e/o dei D.P.C. forniti ai dipendenti/utilizzati per le lavorazioni presso il sito di AIMAG SPA (se non già compreso nel D.V.R./P.O.S.) ed eventualmente in aggiunta a quelli già indicati nel **Mod. DUVRI.01/a**;
- Elenco dei dipendenti adibiti alle lavorazioni presso il sito di AIMAG SPA e autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di effettiva iscrizione al libro unico del lavoro;
- Copia della polizza R.C.T. con massimale adeguato e relativa quietanza di avvenuto pagamento;
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (anche attraverso l'utilizzo del **Mod. DUVRI.08**) relativa a:
 - a. regolarità contributiva ed assicurativa del personale impiegato;
 - b. conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili;
 - c. idoneità tecnico/professionale del personale;
 - d. formazione del personale sull'utilizzo dei D.P.I. e dei D.P.C.;

- e. conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei D.P.I. e dei D.P.C.;

Art. 19 – Mezzi d’opera : Specifiche ed autorizzazioni

Le attività oggetto del presente appalto prevedono l'utilizzo di autoarticolato con semirimorchio avente capienza di 40 mc c.a., comunque non inferiore a 35 mc, dotato di dispositivo di copertura.

Per esigenze di servizio sarà necessario mettere a disposizione almeno quattro (4) semirimorchi regolarmente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto della presente aggiudicazione.

Gli automezzi impiegati nell'esecuzione di predette opere devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. (trattori stradali e semirimorchi) per il trasporto dei rifiuti.

Si precisa che il mezzo durante il tragitto, dovrà essere sempre coperto. La chiusura del dispositivo dovrà essere effettuata in condizioni di sicurezza; non è pertanto consentito all'autista di salire sul tetto dell'autoarticolato e/o sul cassone (vasca).

AIMAG SPA non fornirà in alcun modo assistenza tramite prestazioni di manodopera e/o proprie attrezzature in caso di guasto dei mezzi dell'affidatario. I lubrificanti necessari alla manutenzione dei mezzi di proprietà dell'affidatario saranno a carico dello stesso.

Art. 20 – Cassoni semirimorchi – prescrizioni

I semirimorchi/cassoni scarrabili impiegati nell'esecuzione di predette opere devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per i codici di seguito elencati:

- codice C.E.R. 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.

I semirimorchi/cassoni scarrabili dovranno essere integri e dovranno garantire la tenuta stagna onde evitare perdite di rifiuto che potrebbe derivare dall'esposizione totale o solo parziale, alle precipitazioni meteorologiche del materiale fangoso contenuto.

I semirimorchi dovranno avere un'altezza complessiva, a vuoto, non superiore a metri 3,40 per poter essere collocati sotto le apparecchiature di scarico dei fanghi (altezza massima 3,60 m) ed una volumetria non inferiore ai 35 mc.

I contenitori dovranno essere svuotati completamente senza che rimanga del materiale residuo sul fondo di essi. Nel caso vengano impiegati contenitori precedentemente utilizzati per trasporti non attinenti all'appalto in oggetto, questi dovranno essere accuratamente bonificati al fine di non inquinare i fanghi disidratati con altri materiali che potrebbero modificarne le caratteristiche qualitative di idoneità.

Sarà cura della Ditta Aggiudicataria, adottare iniziative tecnico-gestionali rivolte a risolvere eventuali problemi di aderenza del prodotto al fondo delle vasche di contenimento, fatto salvo di adottare sistemi che non abbiano capacità di modificare le caratteristiche qualitative del fango trasportato al fine di comprometterne l'idoneità al recupero finale.

Art. 21 – Modalità di esecuzione

Le attività da svolgersi prevedono il trasporto dei fanghi disidratati, prodotti dall'impianto di depurazione di Carpi e avvio al recupero e/o smaltimento presso centri di trattamento finale così come indicato al punto 1) dell'Art. 1.

L'attività comprende il prelievo del semirimorchio contenente i fanghi disidratati, ed il posizionamento del semirimorchio vuoto sostitutivo. Tale operazione avverrà con la collaborazione del personale AIMAG SPA o anche senza di esso qualora siano state predisposte le condizioni per il prelievo medesimo. Segue il trasporto al luogo di destinazione.

Il servizio di norma potrà richiedere da 1 a 3 ritiri/conferimenti al giorno, a tal proposito la ditta dovrà garantire la copertura delle posizioni di carico sempre con cassoni vuoti pronti all'uso. E' fatto divieto alla Ditta di lasciare una posizione di carico priva del cassone (vasca). In base alle esigenze di servizio si potranno rendere necessari anche quattro (4) viaggi giornalieri.

Il trasporto dei fanghi disidratati avverrà previa compilazione del documento di trasporto secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.): la compilazione rimane a carico del personale AIMAG SPA presente sull'impianto. AIMAG SPA per esigenze di servizio, in occasione di eventi straordinari, potrà avvalersi della facoltà di far emettere il formulario di trasporto direttamente alla Ditta appaltatrice, in conformità alla normativa vigente in materia.

Al fine di consentire ad AIMAG SPA, in qualità di produttore del rifiuto, di ottemperare agli obblighi temporali di registrazione, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di riconsegnare la quarta copia del formulario di identificazione (COPIA DETENTORE) debitamente controfirmata e completa dei pesi del carico smaltito **immediatamente dopo le fasi di conferimento al destinatario**. Anticipatamente è necessario comunicare **via e-mail all'indirizzo pesa.depcarpi@aimag.it, copia leggibile** del documento di trasporto di cui sopra all'ufficio pesa del sito di Via Bertuzza a Carpi, il dato del quantitativo conferito.

In quest'ultimo caso comunque si ricorda che in adempimento del predetto decreto e successive modifiche, la quarta copia deve essere riconsegnata a cura del trasportatore al destinatario entro e non oltre tre mesi dalla data di conferimento, in caso contrario quest'ultimo ha obbligo di notifica presso l'ente competente. La stessa procedura di riconsegna sarà necessario adottare anche per qualsiasi altra documentazione di accompagnamento del trasporto/conferimento fosse resa necessaria in eventuali altri adempimenti normativi comunitari

Gli oneri derivanti dall'attuazione di nuove metodologie di tracciabilità dei rifiuti ricadranno in carico all'Appaltatore, il quale pertanto non potrà pretendere nessuna revisione dei prezzi. Di norma, il fango prodotto dall'impianto di Carpi deve essere prelevato e trasportato con cadenza giornaliera e/o comunque secondo indicazioni provenienti dai tecnici AIMAG SPA. A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad intervenire anche in giorni prefestivi e/o festivi e/o al di fuori del normale orario di lavoro di AIMAG SPA, a seguito di sopravvenute esigenze di servizio, senza poter richiedere maggiorazioni ai prezzi contrattuali.

Art. 22 – Organizzazione dei lavori

Il trasportatore si attiverà, sempre e comunque, a seguito di richiesta da parte del personale AIMAG SPA. Tali ordini saranno inoltrati telefonicamente o per iscritto, via mail, mediante apposito modulo di richiesta che conterrà la data prevista per la presa.

Le richieste potranno essere singole o cumulative per rispondere a programmi temporali più lunghi.

L'accesso all'impianto di Carpi sarà regolato dall'apparato di controllo degli accessi operante in loco. Per tale motivo l'Appaltatore potrà essere fornito di appositi dispositivi di riconoscimento che consentiranno l'apertura degli accessi.

Dal momento della presa, il Trasportatore sarà l'unico responsabile per il trasporto e lo scarico del materiale. AIMAG SPA pertanto, sarà sollevata da ogni responsabilità od onere sia per danni o disagi occorsi al trasportatore o al proprio mezzo durante le operazioni di scarico, sia per eventuali danni causati dallo stesso durante il trasporto e lo scarico del materiale a terzi.

Il Trasportatore dovrà adeguarsi agli orari di apertura ed alle disposizioni d'accesso dei siti di destino.

Art. 23 – Tempistiche di intervento

L'accesso all'area per il ritiro del cassone è preferibile nei seguenti intervalli di orario (salvo diversa disposizione impartita da AIMAG SPA.):

- LUN/VEN	mattina 8,00 – 11,45	pomeriggio 14,00 – 16,45
- SAB	mattina 8,00 – 11,45	

Art. 24 – Termini e penali

Le prestazioni saranno continuative ed organizzate dal personale AIMAG SPA che provvederà a comunicare il numero di trasporti quotidiani e gli orari per il ritiro del semirimorchio in relazione alla produzione di fanghi.

A. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui ai punti 1 e/o 2 dell'art. 1, saranno applicate le seguenti penali pecuniarie:

1. per trasporti iniziati lo stesso giorno: Euro 30,00 (diconsi Euro trenta/00) per ogni ora di ritardo successiva a quella prevista per la presa;
2. per trasporti iniziati nei giorni successivi: Euro 150,00 (diconsi Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo a quello previsto.

B. Nel caso non siano rispettate le tempistiche specificate all'art. 16 – Conferimenti presso centri di recupero e/o smaltimento, saranno applicate le seguenti penali pecuniarie:

- a. Per mancata trasmissione di nuovi atti autorizzativi, integrazioni, modificazioni e/o qualsiasi altro atto che alteri lo stato di fatto del contesto autorizzativo noto alla stazione Appaltante, Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste all'articolo 16.

- b. Per mancata trasmissione del documento attestante l'idoneità qualitativa dei fanghi all'atto autorizzativo in vigore, a seguito della trasmissione delle analisi periodiche da parte della Stazione appaltante, da parte di ciascun legale rappresentante di ciascun punto di recupero, Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di 7 gg dalla data di invio tramite PEC della stazione appaltante dei rapporti di prova dei fanghi.

Le penali saranno trattenute all'atto del pagamento delle fatture di riferimento.

AIMAG SPA si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi che ricorrono ai punti presenti nell'art. 10.

Qualora cause di forza maggiore, ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, lo svolgimento del servizio, AIMAG SPA può ordinarne la sospensione disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne avevano determinato la sospensione, senza peraltro che l'impresa possa avanzare richiesta di compensi aggiuntivi a quanto già normalmente dovuto per le prestazioni eseguite.

Art. 25 – Foro competente

Per eventuali controversie relative alla esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

Art. 26 – Adempimenti

AIMAG SPA provvederà a farsi carico di tutti gli oneri imposti al produttore di rifiuti dalla normativa vigente mentre l'impresa appaltatrice sarà responsabile per l'adempimento di qualsiasi ulteriore onere.

In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato.

Dovrà, inoltre, attenersi:

1. a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali, provinciali e regionali e dal codice della strada;
2. alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
3. alle leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
4. alle norme in materia di trasporto e invio a recupero dei rifiuti previsti in ambito comunitario

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte ad AIMAG SPA, (per quanto non specificato nel presente documento, varranno le disposizioni in aderenza alle leggi vigenti che saranno di volta in volta impartite dal Committente).

Oltre agli oneri di cui sopra, sono a carico dell'appaltatore e non trovano particolare compenso, ma sono compresi nei prezzi in elenco:

- a) l'obbligo di eseguire in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica le attività che verranno ordinate da AIMAG SPA nell'ambito di pertinenza dell'appalto in oggetto.
- b) l'obbligo di comunicare tempestivamente variazioni dei recapiti telefonici che dovessero necessitarsi durante la durata dell'appalto.
- c) il presentarsi in AIMAG SPA o direttamente sul luogo d'intervento, a seconda della richiesta specifica del tecnico AIMAG SPA.

Art. 27 – Responsabilità dell'appaltatore

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e pertanto la Ditta aggiudicataria si intende senz'altro tenuta a sollevare e ritenere indenne AIMAG SPA da qualsiasi molestia o domanda che gli fosse rivolta.

Tali danni dovranno essere indennizzati dalla Ditta aggiudicataria, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare ad AIMAG SPA, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopra detto.

La Ditta appaltatrice è tenuta al risarcimento dei danni prodotti agli impianti ed edifici di AIMAG SPA in dipendenza dei lavori.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre curare il regolare impiego delle attrezzature e dei mezzi di protezione, l'esposizione dei cartelli segnaletici e l'osservanza delle prescrizioni generali in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, di cui alle disposizioni di legge vigenti ed emanate.

In particolare nell'esecuzione delle prestazioni la Ditta aggiudicataria è tenuta a verificare che siano scrupolosamente osservate le norme di cui al D.P.R. 19/03/1956 n. 302 e n. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al servizio in oggetto ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria. L'impresa aggiudicataria è responsabile verso la Stazione appaltante del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone o cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

La ditta aggiudicataria dal momento della presa in carico dei fanghi dal depuratore di Carpi sarà responsabile del completo e puntuale conferimento presso i siti di destinazione

sollevando AIMAG SPA da qualsiasi pretesa che fosse reclamata da parte di terzi per irregolarità accertate durante le fasi di trasporto e conferimento del rifiuto.

Art. 28 – Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono alla Direzione dell'Impianto od a soggetto da questa delegato. L'inosservanza degli obblighi contrattuali con le relative penalità previste dall'art. 23 del presente capitolato è accertata dalla Direzione dell'Impianto, che verrà comunicato all'Impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria potrà produrre le sue deduzioni alla Stazione Appaltante entro sette (7) giorni dalla data di notifica; trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili verrà stornato l'importo relativo alle suddette penalità nella liquidazione degli oneri relativi ai servizi svolti del mese precedente.

L'impresa aggiudicataria in sede di contabilità finale potrà avanzare sulle sanzioni applicate giustificate riserve in merito alle quali deciderà la Stazione Appaltante.

Art. 29 – Consistenza delle prestazioni

La consistenza indicativa dell'attività prevista è quella indicata nell'art. 2.

Tuttavia per motivi tecnici, legati alla fluttuazione dei parametri funzionali principali ed alla variabilità del carico influente all'impianto, non può essere garantito l'impegno temporale indicato all'art.2; in conseguenza di ciò l'impresa aggiudicataria rimane comunque impegnata a prestare il servizio al prezzo unitario ed alle condizioni dell'offerta presentata in gara, senza che possa pretendere nulla nel caso in cui le condizioni di esercizio fossero soggette a variazioni in eccesso e/o in difetto.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire occasionalmente operazioni, previste nell'ambito del presente capitolato, con procedure ed affidamenti ad imprese diverse dall'impresa Aggiudicataria. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria in base ad esigenze che si dovessero rendersi necessarie per il corretto espletamento del servizio, l'impiego di mezzi d'opera e contenitori con capacità differente da quelle previste ai fini di garantire il buon espletamento del servizio.

Con i corrispettivi stabiliti, l'impresa aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere.